SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 150

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore STIFFONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2006

Disciplina della «sponsorizzazione universitaria»

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia, un po' ovunque, ci sono molti giovani che, terminata la scuola superiore e conseguito il diploma di maturità, sono impossibilitati a proseguire gli studi universitari. Le difficoltà possono discendere da diversi fattori: condizioni economiche sfavorevoli della famiglia, desiderio di rendersi indipendenti e non pesare sul bilancio familiare, eccetera. Per questi motivi a tanti giovani, molti dei quali particolarmente dotati e predisposti allo studio, è negata l'università.

Questa situazione provoca una giustificata frustrazione nel giovane, togliendo alla società futuri quadri e dirigenti laureati, ricercatori, eccetera.

È vero che già esistono leggi e norme che agevolano, attraverso borse di studio o sgravi fiscali, i giovani meritevoli in disagiate condizioni economiche. Spesso, però, questi incentivi sono insufficienti, discriminanti o di difficile accesso.

Il presente disegno di legge intende coinvolgere tutti i soggetti economicamente operanti ed anche i singoli cittadini in un'operazione di sponsorizzazione nei confronti di giovani meritevoli e desiderosi di poter proseguire negli studi universitari. Tali soggetti economici possono essere: artigiani, piccole e medie imprese, grandi aziende, studi professionali, banche e compagnie di assicurazioni.

I punti fondamentali della proposta sono:

a) agevolare il proseguimento dello studio universitario per gli studenti più volenterosi e dotati che si trovino in difficoltà economiche o più semplicemente per coloro che volessero affrancarsi dalla famiglia assumendo precisi impegni personali;

b) realizzare una sorta di preselezione universitaria a beneficio di quelle facoltà maggiormente richieste dal mondo del lavoro e delle professioni, riducendo automaticamente il numero di laureati «inservibili» perché poco o addirittura per nulla richiesti;

c) consentire di instaurare, tra lo studente e lo *sponsor*, anche durante il periodo universitario, un rapporto di collaborazione e di conoscenza tale per cui lo studente può essere assunto con particolari contratti di tipo privatistico o di *part-time* presso l'azienda stessa e migliorare così la propria situazione economica;

d) lo *sponsor* corre il cosiddetto «rischio d'impresa» nel senso che ovviamente investe sullo studente senza avere la certezza del buon esito finale. Il vantaggio, però, è che trae immediato beneficio fiscale potendo scaricare il costo dell'operazione, come avviene, ad esempio, per le sponsorizzazioni sportive. Un secondo beneficio futuro lo avrà quando si ritroverà un prezioso collaboratore congeniale alle proprie esigenze in una disciplina strategica dell'azienda. Inoltre, lo *sponsor* potrà beneficiare della riduzione dello stipendio del neo-assunto pari al rimborso del debito da parte dello stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soggetti)

1. Sono ammessi al beneficio economico di cui alla presente legge, di seguito denominato «sponsorizzazione universitaria», i giovani cittadini italiani, di età non superiore ai ventidue anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado con votazione non inferiore a ottantacinque centesimi ed il cui reddito familiare non superi i 25.000 euro annui lordi, rivalutati annualmente in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. La *sponsor*izzazione universitaria è offerta da soggetti, di seguito denominati *sponsor*, economicamente operanti sul territorio nazionale quali:

a) artigiani;

b) piccole e medie imprese;

c) grandi aziende;

d) studi professionali;

e) compagnie di assicurazioni;

f) istituti di credito;

g) cooperative;

h) enti *no profit*;

i) aziende agricole.

3. I soggetti economici di cui al comma 2 possono sponsorizzare fino ad un massimo di uno studente ogni dieci dipendenti operativi. Per le imprese con un numero di dipendenti inferiore a dieci è comunque ammessa la sponsorizzazione di almeno uno studente.

Art. 2.

(Contratto di sponsorizzazione universitaria)

1. Il contratto di sponsorizzazione universitaria è il contratto mediante il quale uno *sponsor* provvede a finanziare ai soggetti di cui al comma 1 il costo degli studi universitari. Tale contratto può essere concluso sempre, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 8, e deve contenere:

a) l'importo annuale che lo *sponsor* intende corrispondere allo studente, che può variare da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 5.000 euro, ma può essere modificato di comune accordo anche durante il periodo di studi;

b) la durata della corresponsione che viene stabilita in relazione al tempo normalmente previsto per il corso di laurea prescelto. Per motivi gravi e giustificati, tuttavia, le annualità concordate possono essere prorogate fino ad un massimo di due anni.

2. Il contributo previsto annualmente deve essere corrisposto obbligatoriamente nella misura del 50 per cento all'inizio dell'anno accademico e per il restante 50 per cento entro la fine del medesimo anno.

3. Lo *sponsor*, al momento della corresponsione, emette regolare fattura. Per questo atto di liberalità, in deroga alle disposizioni vigenti, è prevista la detrazione della sponsorizzazione quale costo aziendale.

4. Ai fini della detrazione di cui al comma 3, lo *sponsor* deve conservare ed allegare in sede di dichiarazione dei redditi copia fotostatica della ricevuta di iscrizione all'anno accademico.

5. Lo studente non è obbligato a denunciare il contributo ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 3.

(Interruzione del contratto)

1. Lo *sponsor* può, con preavviso di sei mesi, interrompere, impegnandosi comunque a pagare per intero l'anno accademico in corso, il contratto di cui all'articolo 2. In tal caso nulla gli è dovuto ai fini della restituzione del prestito.

Art. 4.

(Assunzioni)

1. Qualora il giovane neolaureato sia assunto dallo *sponsor*, a questi è concessa la facoltà di trattenere le annualità corrisposte con le stesse modalità temporali con cui le aveva versate, senza pretendere alcun interesse.

2. Nell'ipotesi in cui il giovane neolaureato intenda farsi assumere da un datore di lavoro diverso da quello che ha sponsorizzato i propri studi, oppure intenda intraprendere un'attività professionale autonoma, è tenuto a rimborsare l'intero importo che durante il periodo universitario ha ottenuto sotto forma di finanziamento. Tale rimborso può essere effettuato in un'unica soluzione e senza interessi entro otto mesi dalla data di conseguimento della laurea o della laurea magistrale, ovvero entro i quattro anni successivi con il pagamento, in tal caso, degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto.

Art. 5.

(Perdita del rimborso)

1. Qualora lo *sponsor* non intenda più assumere il giovane neolaureato per sopraggiunti motivi aziendali, quali crisi occupazionale, ridimensionamento dell'azienda o altro,

nulla gli è dovuto ai fini della restituzione del prestito.

2. Il diritto ad ottenere la restituzione della somma stanziata viene meno anche nell'ipotesi in cui il giovane venga assunto e, per i motivi di cui al comma 1 o perchè non risulti essere idoneo alle aspettative dello *sponsor*, venga successivamente licenziato. In tal caso il licenziamento interrompe il rimborso del prestito e lo *sponsor* non può trattenere eventuali residui del credito dalle spettanze del trattamento di fine rapporto.

3. In caso di licenziamento per giusta causa, il neolaureato è tenuto a rimborsare il prestito secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 2.

Art. 6.

(Dimissioni volontarie)

1. In caso di dimissioni volontarie da parte del giovane neolaureato assunto, questi è tenuto a rimborsare allo *sponsor* il debito residuo maggiorato del 10 per cento. In tal caso lo *sponsor* può recuperare il proprio credito anche mediante trattenute sul trattamento di fine rapporto.

Art. 7.

(Modalità diverse di rimborso)

1. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al periodo di tempo previsto per l'intera restituzione del prestito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, le parti possono, d'intesa tra loro, stabilire modalità diverse per il rimborso.

Art. 8.

(Casi di non ammissibilità al beneficio)

1. Il contratto di *sponsor*izzazione universitaria non può essere stipulato a favore di figli e di parenti fino al terzo grado dello *sponsor*.

€ 0,50